

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

FOGLIO INFORMATIVO: CREDITO DI FIRMA ESTERO - LETTERA DI GARANZIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n.1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB129094, Codice Fiscale n. 01181770155, P. IVA n. 10537880964, Capitale Sociale € 70.692.590,28, i.v., Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3440/5 www.bancodesio.it - areacomunicazione@bancodesio.it tel 0362/6131 fax. 0362/488212

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI

Struttura e funzione economica

Strumento volto a garantire il rispetto di obblighi contrattuali del compratore o del venditore nell'ambito di operazioni internazionali mediante il rilascio di impegni, da parte della Banca, di varia natura. La caratteristica principale della Garanzia Bancaria è quella di "garantire" il buon fine dell'operazione sottostante mediante l'intervento di una Banca, che si impegna irrevocabilmente ad eseguire una prestazione finanziaria "a prima richiesta", qualora un terzo non assolva una determinata obbligazione e sempreché siano state adempiute le condizioni contenute nel testo della garanzia. La Garanzia Bancaria è un impegno autonomo, indipendente dal rapporto principale che consente al beneficiario di pretendere immediatamente il pagamento da parte della Banca Garante con la semplice affermazione, dimostrata dal riscontro documentale, che il debitore / ordinante risulti inadempiente.

Le principali tipologie di garanzie rilasciate sono:

- Bid Bond (Garanzia d'offerta) - Performance Bond (Garanzia di buona esecuzione);
- Advance Payment Bond (Garanzia di restituzione del pagamento anticipato);
- Payment Bond (Garanzia di pagamento);
- Fidejussione per scoperti di conto/concessione di affidamenti;
- Revolving Guarantee (Garanzia rotativa);
- Fidejussione sostitutiva di polizze di carico;
- Fidejussione a favore delle Dogane.

Per poter richiedere alla propria banca l'emissione di una garanzia, il cliente deve prima ottenere dalla stessa una linea di fido specifica.

Principali rischi (generici e specifici)

- 1) qualora la Banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito si rivarrà sul cliente che ha richiesto l'emissione della garanzia.
- 2) le operazioni denominate in divise diverse dall'Euro sono soggette al rischio di oscillazione del cambio
- 3) le Garanzie Internazionali possono essere assoggettate a norme di legge estere e/o Foro competente estero, quindi, tra i possibili rischi deve essere ricompreso quello della gestione di eventuali problematiche giudiziarie in sede estera.

4) la possibile incidenza, in senso sfavorevole, di spese, commissioni e tassi di interesse, reclamati / trattenuti da altra banca

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

LETTERE DI GARANZIA RILASCIATE

COMMISSIONI E SPESE

Commissione di emissione	5,000 per mille a trimestre o frazione (minimo Euro 75,00)
Commissioni di utilizzo (solo in caso di Lettera di credito Stand-By)	3,000 per mille sull'importo utilizzato (minimo Euro 75,00)
Commissione di modifica	
- variazioni che non modificano importo e/o scadenza	Euro 75,00
- variazioni che posticipano la scadenza e/o aumentano l'importo	5,000 per mille sull'importo/periodo eccedente quello già addebitato (minimo Euro 75,00)
Spese emissione	Euro 40,00
Spese modifica	Euro 40,00
Spese chiusura	Euro 30,00

Invio comunicazioni

- cartaceo	Euro 0,70
- on line	Euro 0,00
Nota Bene: eventuali spese e commissioni reclamateci verranno addebitate interamente al Cliente. Per le operazioni denominate in una divisa diversa dall'Euro, si utilizza il listino cambi disponibile presso le Filiali del Banco. Il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevati in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari allo 0,50%.	

LETTERE DI GARANZIA RICEVUTE

COMMISSIONI E SPESE

Spese di avviso	Euro 15,00
Diritto fisso di avviso	Euro 75,00
Spese di modifica	Euro 15,00
Commissioni di modifica	Euro 75,00
Spese di chiusura	Euro 30,00
Spese reclamate da altra banca	Ripetute alla pari

Invio comunicazioni

- cartaceo	Euro 0,70
- on line	Euro 0,00
Nota Bene: eventuali spese e commissioni reclamateci verranno addebitate interamente al Cliente. Per le operazioni denominate in una divisa diversa dall'Euro, si utilizza il listino cambi disponibile presso le Filiali del Banco. Il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevati in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banca) o diminuiti (vendite Banca) di uno spread massimo pari allo 0,50%.	

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente si impegna a non recedere dal Contratto per tutta la durata della Garanzia prestata dal Banco e comunque fino a che la stessa non possa considerarsi estinta con la restituzione del documento, ovvero con la dichiarazione liberatoria, come indicato in contratto; in subordine, ove la Parte richiedente intendesse comunque esercitare il recesso, dovrà essere costituita in favore del Banco apposita provvista, come indicato in contratto.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio (MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: reclami@bancodesio.it, pec:reclami@pec.bancodesio.it, che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della Clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it.

La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet del Banco.

Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest'ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).

Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede il Banco per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI

Tipo di garanzia	Motivo che ne determina l'emissione.
Bid Bond (Garanzia d'offerta). Emessa dalla banca del potenziale fornitore	Viene rilasciata al momento del deposito dell'offerta per la partecipazione ad una gara d'appalto. Questo tipo di garanzia scade al momento dell'aggiudicazione dell'appalto (copre, generalmente, il 5% del valore dell'offerta).
Performance Bond (Garanzia di buona esecuzione). Emessa dalla banca del fornitore	Viene rilasciata al momento della firma di un contratto e ne garantisce la buona esecuzione entro i termini previsti dallo stesso. Copre generalmente il 10% del valore contrattuale. Tale garanzia scade al termine degli impegni contrattuali assunti.
Advance Payment Bond (Garanzia di restituzione del pagamento anticipato) Emessa dalla banca del fornitore	Viene rilasciata al momento del ricevimento, da parte del venditore, del pagamento anticipato della fornitura (totale o parziale, secondo quanto previsto contrattualmente) e ne garantisce la restituzione nel caso in cui la merce non venisse fornita entro i termini stabiliti. Avrà efficacia solo dopo che il pagamento anticipato previsto sarà stato accreditato sul conto del venditore e scadrà dopo che la fornitura della merce sarà stata effettuata totalmente.
Payment Bond (Garanzia di pagamento) Emessa dalla banca del compratore	Può essere emessa in qualsiasi momento (alla stipula del contratto, oppure all'atto dell'emissione della fattura proforma o di quella definitiva, ecc.) e garantisce il pagamento, ad una determinata scadenza, dell'importo fatturato. Tale tipo di garanzia scade al momento del pagamento dell'importo garantito.
Fidejussione per scoperti di conto/concessione di affidamenti. Emessa dalla banca del "garante"	Garantisce la copertura di uno scoperto di conto o di un affidamento concesso da una banca ad un proprio cliente. Tale tipo di fidejussione viene generalmente rilasciato da una casa madre a favore di una propria affiliata/controllata.
Revolving Guarantee (Garanzia rotativa) Emessa dalla banca del compratore	Viene rilasciata a copertura di forniture continuative di merce, di importi omogenei, e l'importo garantito viene automaticamente reintegrato al momento del pagamento di ogni singola fornitura.

<p>Fidejussione sostitutiva di polizze di carico Emessa dalla banca del destinatario della merce</p>	<p>Viene rilasciata a favore della compagnia di navigazione al momento dell'arrivo di una partita di merce in porto e consente al destinatario di entrare in possesso delle merce stessa anche in assenza della polizza di carico (documento rappresentativo delle merci). Copre il valore della fornitura (talvolta il 10/20% in più) e garantisce alla Compagnia di Navigazione il risarcimento qualora la merce non fosse stata consegnata al legittimo proprietario e quest'ultimo si presentasse alla Compagnia reclamando la merce. La validità decade nel momento in cui la Compagnia di Navigazione entra in possesso della Polizza di Carico originale.</p>
<p>Fidejussione a favore delle Dogane Emessa dalla banca dell'importatore</p>	<p>Viene rilasciata a favore del Ricevitore Capo di una Dogana. I motivi che ne determinano il rilascio sono molteplici. Per citarne alcuni: - Temporanea importazione di merce in conto lavorazione/riparazione - Pagamento differito dei diritti doganali - Spostamento da una Dogana ad un'altra di merci soggette a diritti doganali - Operazioni doganali a dazio sospeso - Introduzione di merci estere in depositi doganali Lo scopo di tutte le suddette fideiussioni è quello di garantire, alla Dogana interessata, il pagamento dei diritti doganali e dei dazi dovuti, nel caso non fossero pagati dall'operatore.</p>